

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 43

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER e PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifica dell’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in
materia di obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. - Con la cessazione della leva obbligatoria e l'istituzione di forze armate su base volontaria, risultano anacronistici e discriminanti alcuni divieti legati a chi aveva scelto a suo tempo di svolgere il servizio civile in alternativa a quello militare.

Il presente disegno di legge, prendendo spunto da un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura e che aveva fatto registrare larghi consensi (si veda l'atto Senato n. 2871), vuole rimuovere, riducendolo a cinque anni, il divieto di rilasciare o rinnovare autorizzazioni di polizia riguardanti il porto d'armi.

Infatti, per effetto dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, chi ha svolto il servizio civile non può allo stato attuale ottenere permessi relativi al possesso di armi, precludendo agli stessi la possibilità di partecipare a concorsi

pubblici per figure professionali che prevedono l'armamento obbligatorio.

La scelta di essere obiettore di coscienza da parte di un ragazzo di 18 anni non può essere considerata una scelta irrevocabile nel tempo in quanto la vita, lo studio, il lavoro, l'ambiente e la società in cui esso è inserito possono cambiarlo ed influenzarlo diversamente rispetto al percorso originario.

Inoltre non è detto che chi ha scelto di essere obiettore di coscienza sia totalmente contrario all'utilizzo delle armi, perchè egli potrebbe essere solo contrario all'utilizzo delle stesse per conflitti armati, ma non per difesa personale o per attività venatoria.

Infine, la riduzione del divieto, stante l'abolizione del servizio di leva obbligatoria, contribuirebbe ad evitare la palese disparità di trattamento in cui si verrebbero a trovare gli obiettori di ieri rispetto ai giovani di oggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n.230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni di cui i commi 6 e 7 non si applicano decorsi cinque anni dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile».

